

I CONSORZI DI BONIFICA Nota di Antonio Scala

Con la legge regionale n. 16 del 7 agosto 2014, pubblicata sul BURC 57 Agosto 2014, le elezioni al CONSORZIO DI BONIFICA PAESTUM sono state rinviate al 2015.

Eppure si doveva votare a novembre 2014. Il Consiglio regionale della Campania esaminando la legge finanziaria introduce nel maxi emendamento una questione non attinente che riguarda il **condono edilizio** e al **comma 163 proroga** di un anno le elezioni nei Consorzi a scadenza di legislatura “nelle more dell’approvazione della nuova disciplina regionale sui consorzi di bonifica”. Dall’entrata in vigore della legge che prevedeva un unico Consorzio di Bonifica comprensoriale **unificando il destra e sinistra Sele** dovevano dare origine al consorzio di secondo grado dando vita ad una sola amministrazione. Tutto doveva avvenire entro un anno dalla pubblicazione della legge sul Burc, diversamente la regione avrebbe provveduto un commissario ad acta.

Un timido avvio della procedura è avvenuto ad aprile del 2010 quando i due Consorzi hanno deliberato la unificazione.

Il procedimento è finito così nella totale assenza della competente struttura regionale e dal 2003 **NON SI E’ FATTO PIU’ NIENTE.**

RICOSTRUZIONE DELL’ITER LEGISLATIVO DI QUESTI ANNI

Il decreto legge 248/2007 (calderoni) modificato dalla legge di conversione 28.2.2008 n°31, dettò **“nuovi criteri per il riordino dei consorzi di bonifica”**.

La conferenza permanente per rapporti tra lo **Stato - Regioni** nella seduta del 18.09.2008 (Presidente on. Fitto) sancì l’intesa. **In ottemperanza** a quanto stabilito dalla conferenza Stato Regione (*Riduzione dei componenti il Consiglio e delle retribuzioni ecc.*) la **Giunta regionale della Campania** predispose un progetto di legge che approvò nella seduta del 20 marzo 2009 DdL 499 Presidente **Bassolino** Assessore **Cozzolino**.

Il progetto fu depositato al **Consiglio Regionale** ed assegnato alla competente commissione per l’esame. Il provvedimento che porta il numero 454 relatore l’on Donato Pica, fu licenziato ed approvato all’unanimità nella seduta del 22 ottobre 2009.

Da questo sforzo va detto che il disegno di legge non è mai stato messo all’ordine del giorno del **Consiglio Regionale** delle due consiliature succedutesi.

Nel frattempo il **Consorzio di bonifica di Paestum** (Presidenza Quaglia) fu commissariato perché l’organo era sceso al di sotto del numero legale, per le dimissioni alcuni consiglieri. Le nuove elezioni svolsero nel novembre 2009.

Nella legislatura successiva, Presidenza **Bassolino** e Assessore al ramo **Lubritto**, la Regione riformò la **legge 23** in vigore, con **legge 4 del 25 febbraio 2003** “*Nuove norme in materia di bonifica integrale*”.

La legge attualmente in vigore mantiene gli stessi compiti e finalità delle precedenti.

Interviene allentando i controlli sull’attività amministrativa mantenendo solo il controllo del bilancio, niente controlli sull’attività della deputazione, né sui lavori in concessione.

Questa **legge però innova e riordina i bacini di competenza** definendo nuovi comprensori con riferimento ai **bacini idrografici** stabilita per legge dalla autorità di bacino (**legge 182/89 e legge regionale 8/94**).

Applicando nei tempi previsti queste disposizioni i Consorzi da **11 dovevano passa a 7**, così determinati:

- **Bacino Volturno Garigliano (rio D’auria, Savone, regi Iagni, lago patria, bacini flegrei, Volla)**
- **Medio Volturno Calore (bacini del Volturno e fiume calore)**
- **Sarno (bacini sarno Torrenti Vesuviani, Irno)**
- **Comprensorio Sele (attuali consorzi destra e sinistra dai picentini al monte cervati)**
- **Alento Sino a Sapri (Alento, Lambro Mingardo, minori costieri del cilento)**
- **Ufita sottobacino del Volturno Garigliano**

- **Tanagro: sottobacino del Sele nella zona omonima Vallo di Diano).**

Purtroppo così non è stato, si continua ad avere 11 strutture spendendo spendendo a volontà con i controlli ridotti al lumicino.

PERCHÉ SONO NATI I CONSORZI DI BONIFICA

I Consorzi di bonifica sono nati nei primi anni del novecento.

Erano state pensate come organizzazioni di proprietari che mettendosi insieme e **utilizzando i contributi che lo Stato**, metteva a disposizione potessero migliorare le condizioni ambientali (presenza di pantani ed acque putrefatte), economiche e sociali della popolazione, ma soprattutto recuperare alla coltura, cosa che fu fatta e cioè furono resi utilizzabili i terreni oltre ad essere bonificati e coltivati.

Il **Consorzio di bonifica di Paestum**, quindi, è nato il **25 giugno del 1926** con Decreto Reale, registrato alla Corte dei Conti il 20 luglio 2026, registro 12, foglio 4685.

Esso è stato governato fino alle modifiche regionali, dallo Statuto approvato dal **Ministero dell'Agricoltura il 9 aprile 1964** numeri 13280 – 11342.

Tale modifiche avvennero già il **9 agosto 1971**, così come richiamato sopra, quando tale materia diventò di competenza regionale, ma la Giunta regionale della Campania deliberò concretamente dettarono nuove direttive il **24 novembre 1972, atto n° 1743**.

I Consorzi di Bonifica, sono **Enti di Diritto Pubblico**, ai sensi dell'art.59 del Regio Decreto 215/1933, ed è retto dall'**Assemblea dei Consorziati** che elegge il **Consiglio dei delegati** che a sua volta elegge la **Deputazione Amministrativa** ed il **Presidente**.

Prima dell'avvento delle Regioni l'Assemblea dei proprietari aventi diritto al voto eleggeva il Consiglio, con il sistema proporzionale che faceva riferimento al contributo versato, cioè, più era alto il contributo più valeva il voto.

Il sistema era proporzionalmente crescente fino alla individuazione di una azienda piccola che pagava di più e poi era proporzionalmente decrescente per assicurare la rappresentanza di tutte le categorie di proprietari Tutto ciò regolato da una tabella allegata **al DPR 23 giugno 1962 n°947**.

Si che i proprietari di immobili che pagavano meno avevano diritto al voto crescente mentre le grandi proprietà avevano diritto al voto proporzionalmente decrescente.

Erano previsti anche il rappresentante del MAF e della Provincia di competenza.

Con il trasferimento dei poteri in materia agricola dallo Stato alle Regioni fu necessario darsi una legge allo scopo di normare questo importante settore detto settore primario.

Una prima legge, in Campania, fu varata il **2 agosto 1982 n°42** e, poi con la presidenza **Fantini** la **Regione Campania** emanò la legge n° **23 dell'11 aprile 1985**: "*Nuove norme in materia di bonifica integrale*".

Questa legge manteneva inalterate le funzioni, i compiti delle finalità individuate dall'**art 29 del DR 215/1933**.

Eppure modificava il modo di eleggere il **Consiglio dei delegati** individuando il criterio delle fasce di "**contribuenza consortile**" e assegnando alle stesse la rappresentanza sempre in rapporto al contributo versato dalla totalità dei contribuenti appartenenti alla stessa fascia.

La Regione manteneva il Controllo sugli atti che l'Ente Consorzio produceva nel corso dell'attività amministrativa concedendosi un termini massimo di 30 giorni per produrre eventuali osservazioni. Era prevista, inoltre, una norma che prevedeva anche lo scioglimento del Consiglio, in presenza di atti amministrativi non ritenuti leciti.

Tutto questo sanciva anche che il controllo era fondamentale, visto che si spendevano soldi non solo degli associati, ma soprattutto pubblici, quindi, bisognava rendere conto alla collettività tutta, non solo agli associati.

